

Causa C-99/24 [Chmieka] ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

31 gennaio 2024

Attore:

G.M.K.-Z.B.M.

Convenuta:

S.O.

Numero della causa [OMISSIS]

ORDINANZA

Il 31 gennaio 2024,

**il Sąd Rejonowy w Koszalinie (Tribunale circondariale di Koszalin, Polonia),
1° sezione civile, composto da: [OMISSIS]**

dopo aver esaminato a Koszalin, in camera di consiglio,

la **causa diretta ad ottenere un pagamento** proposta dal G.M.K.-Z.B.M. in K.

contro S.O.

così decide:

- 1) ai sensi dell'articolo [OMISSIS], il procedimento è sospeso,

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

- 2) si propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

([OMISSIS], giudice)

RINVIO PREGIUDIZIALE

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy w Koszalinie (Tribunale circondariale di Koszalin)

composto da: [OMISSIS]

Numero della causa dinanzi al giudice del rinvio [OMISSIS]

Parti nel procedimento principale e loro rappresentanti:

Attore: G.M.K.-Z.B.M. in K., rappresentato da [OMISSIS], avvocato.

Convenuta: S.O., rappresentata da [OMISSIS], avvocato, e da [OMISSIS], avvocato.

Contenuto delle questioni:

- 1) Se l'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che per «proposizione di un'azione giudiziaria» si intende la presentazione di una domanda da parte dell'attore in una causa civile oppure la presentazione di una richiesta di riesame di tale causa da parte del convenuto dopo la sua chiusura definitiva.

In funzione della risposta alla questione precedente:

- 2) se le disposizioni di cui al capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o

se del caso, le disposizioni di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

debbano essere interpretate nel senso che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro in una causa avente ad oggetto il pagamento

di un'indennità per l'uso extracontrattuale di un bene immobile situato in tale altro Stato membro.

Oggetto della controversia di cui al procedimento principale e fatti rilevanti

- 1 Il 15 marzo 2023 il G.M.K. (in prosieguo: l'«attore») ha intentato una causa nei confronti di T., S., M. e Sz. O. dinanzi al Sąd Rejonowy w Koszalinie (Tribunale circondariale di Koszalin), avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per l'utilizzo extracontrattuale di locali del comune, situati a Koszalin (Repubblica di Polonia), dopo la scadenza del contratto di locazione. L'attore ha indicato un indirizzo di domicilio di tutti i convenuti in Polonia. Nell'ambito di tale causa è stata emessa un'ingiunzione di pagamento che è stata ricevuta da uno dei convenuti a nome di tutti gli altri convenuti a un indirizzo in Polonia. L'ingiunzione di pagamento non è stata impugnata ed è stata dichiarata definitiva ed esecutiva.
- 2 Con atto scritto presentato presso il giudice del rinvio il 7 luglio 2023, S.O. ha validamente proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, chiedendo il riesame della causa e il rigetto della domanda del 15 marzo 2013 in quanto irricevibile. La convenuta ha sollevato un'eccezione di incompetenza delle autorità giurisdizionali polacche, dal momento che dal 2007 aveva la residenza esclusiva nei Paesi Bassi e non aveva mai stipulato un contratto di locazione con il comune per i locali di cui trattasi.
- 3 L'attore sostiene che il collegamento tra i convenuti è così stretto da rendere opportuna una trattazione unica delle cause di pagamento. Tutti i convenuti hanno legami di parentela e hanno convissuto nei locali dell'attore. Il contratto di locazione di tali locali è stato stipulato esclusivamente da T.O. (madre degli altri convenuti) nel 1994. Il contratto di locazione di T.O. è stato risolto e nel 2007 è stato ordinato lo sfratto di tutti i convenuti dai locali in questione.

Normativa nazionale

- 4 Articolo 18, paragrafo 1, della ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (legge sulla tutela dei diritti degli inquilini, sul patrimonio abitativo dei comuni e sulla modifica del codice civile) del 21 giugno 2001 (in prosieguo: la «legge sulla tutela dei diritti degli inquilini»):

«Chiunque occupi locali senza titolo è tenuto al pagamento di un risarcimento mensile fino alla data di liberazione dei locali».

- 5 Articolo 505 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile polacco)

§ 1. Il convenuto può proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento.

§ 2. *L'ingiunzione di pagamento cessa di produrre effetti nella parte contestata mediante opposizione. L'opposizione proposta da uno solo dei convenuti in una stessa causa e rispetto a una o ad alcune delle pretese che sono state accolte fa cessare gli effetti dell'ingiunzione solo rispetto a tali pretese.*

Diritto dell'Unione

- 6 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Articolo 66, paragrafo 1: Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

Articolo 5, paragrafo 1: Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

Articolo 7: Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...)

[2]) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

Articolo 8: Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

- 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;*

Articolo 24: Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

- 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato.*

- 7 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Articolo 3, paragrafo 1: *Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.*

Articolo 5: *La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...)*

3) *in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;*

Articolo 6: *La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:*

1) *in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;*

Articolo 22: *Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:*

1) *in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.*

Necessità di interpretare il diritto dell'Unione

- 8 In questa fase del procedimento giudiziario, il Sąd Rejonowy w Koszalinie (Tribunale circondariale di Koszalin) deve esaminare l'eccezione della convenuta S.O. relativa all'incompetenza degli organi giurisdizionali polacchi. L'attore sostiene che gli organi giurisdizionali polacchi sono competenti e che la corretta interpretazione della normativa al riguardo è di notevole importanza per una serie di cause relative al soddisfacimento delle esigenze abitative dei residenti del comune. Qualora tale eccezione sia ritenuta fondata, il giudice del rinvio respingerà la domanda dell'attore del 15 marzo 2013 in quanto irricevibile e, in base alla normativa, occorrerà pronunciare l'estinzione del procedimento di esecuzione forzata nei confronti della convenuta.
- 9 L'oggetto della controversia è la richiesta di pagamento di un'indennità per l'uso da parte della convenuta, S.O., durante il periodo controverso, ossia tra il 2011 e il 2012 di locali del comune, situati a Koszalin (Repubblica di Polonia). Durante tale periodo, la convenuta non aveva alcun diritto sui locali di cui trattasi. In passato, da bambina, aveva vissuto nei locali in questione con la madre, che aveva stipulato un contratto di locazione vertente su tali beni. Dopo la risoluzione del contratto di locazione da parte del comune, un giudice polacco aveva emesso una decisione di sfratto dell'intera famiglia della convenuta. Il comune sostiene che la famiglia non ha lasciato i locali nonostante la decisione di sfratto. La convenuta S.O., invece, indica di essersi trasferita definitivamente nel Regno dei Paesi Bassi

nel 2007. Nel corso del procedimento è stato accertato che al momento della presentazione della domanda da parte dell'attore, il 15 marzo 2023, nonché al momento in cui la convenuta ha proposto opposizione, il 7 luglio 2023, quest'ultima era domiciliata nei Paesi Bassi.

10 L'azione per il pagamento di un'indennità per l'utilizzo di un bene altrui è una causa civile e rientra nell'ambito di applicazione:

- del regolamento n. 1215/2012, e
- del regolamento n. 44/2001.

11 La controversia verte, innanzitutto, sulla determinazione di quale di questi regolamenti si applichi al caso di specie, in considerazione del loro ambito di applicazione temporale. Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, «[tale] regolamento si applica solo alle azioni proposte (...) alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».

12 Sussistono dubbi riguardo alla questione se la nozione di «azione proposta» debba riferirsi alla data in cui l'attore ha presentato la domanda diretta ad ottenere un pagamento nei confronti della convenuta (il 15 marzo 2013) o alla data in cui la convenuta ha proposto l'opposizione con richiesta di riesame (il 7 luglio 2023).

13 Successivamente, in funzione della risposta alla prima questione su quale sia il regolamento applicabile nella specie, occorre analizzare le disposizioni di tale regolamento relative alla competenza giurisdizionale. Le disposizioni di entrambi i regolamenti hanno una formulazione identica a tale riguardo.

La determinazione delle norme sulla competenza giurisdizionale nella presente causa richiede l'analisi delle seguenti disposizioni:

14 In primo luogo, l'articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/212 (o l'articolo 5, punto 3, del regolamento 44/2001). Occorre esaminare se il fatto di abitare nei locali di un'altra persona senza titolo dopo la risoluzione di un contratto di locazione che autorizza l'occupazione di tali locali costituisca un illecito civile doloso o colposo.

Nel diritto polacco, ai sensi della legge sulla tutela dei diritti degli inquilini, abitare in locali altrui senza titolo non costituisce un atto illecito. Nella sua risoluzione del 7 dicembre 2007 nella causa III CZP 121/07, il Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) ha indicato: «Le constatazioni effettuate non consentono di considerare la responsabilità di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, della legge sulla tutela dei diritti degli inquilini, come responsabilità per atto illecito. Il fatto che il legislatore abbia consapevolmente abbandonato, in tali disposizioni, la colpa come presupposto per la responsabilità non consente di qualificare i fatti che rientrano in tali ipotesi come atti illeciti ai sensi dell'articolo 415 del kodeks cywilny [codice civile, in prosieguo: il «codice civile»] ed è esclusa l'applicazione a tali fatti di altre disposizioni del codice civile relative agli atti illeciti. Nulla,

inoltre, consente di ritenere che tali disposizioni definiscano, di per sé, un tipo particolare di atto illecito (...)».

Orbene, la Corte, nella sentenza del 25 marzo 2021 *Obala i lučice* (C-307/19, EU:C:2021:236, punto 83 e giurisprudenza citata), ha dichiarato che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleggi alla «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, ovvero che non sia fondata su un'obbligazione giuridica liberamente assunta da una persona nei confronti di un'altra.

- 15 In secondo luogo, l'articolo 8, punto 1, del regolamento 1215/2012 (o l'articolo 6, punto 1, del regolamento 44/2001). Occorre analizzare se sia opportuna una trattazione unica e una decisione unica della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di cui trattasi nei confronti di tutti i familiari che hanno in passato convissuto nei locali considerati, onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. Occorre precisare a tale riguardo che, in forza del diritto polacco, solo le persone che occupano effettivamente i locali sono tenute al pagamento. Non esiste alcuna disposizione che preveda la responsabilità solidale di tutti i familiari. È quindi possibile adottare una decisione diversa nei confronti di ciascun familiare, a seconda della conclusione che sarà accolta nei suoi confronti riguardo alla questione se occupasse effettivamente i locali controversi durante il periodo indicato nella domanda. Ciò sembra deporre contro la possibilità di applicare nel caso di specie tale disposizione come fondamento della competenza giurisdizionale.
- 16 In terzo luogo, l'articolo 24, punto 1, del regolamento 1215/2012 (o l'articolo 22, punto 1, del regolamento 44/2001). È necessario esaminare se una domanda diretta ad ottenere il pagamento di un'indennità per l'utilizzo dei locali altrui senza titolo dopo la risoluzione del contratto di locazione che autorizza l'occupazione di tali locali costituisca una causa in materia di «diritti reali immobiliari» o di «contratti di locazione di immobili». Una tale interpretazione sembra dover essere respinta alla luce della sentenza della Corte del 3 ottobre 2013, *Schneider* (C-386/12, EU:C:2013:633).
- 17 In assenza di possibilità di applicare una qualsiasi delle disposizioni summenzionate, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (o all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001), le autorità giudiziarie polacche non saranno competenti ad esaminare la presente causa, il che giustificerebbe il rigetto della domanda del 15 marzo 2013 in quanto irricevibile.

([OMISSIS], giudice)